

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 15 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia riguarda la contestazione della segnalazione ad una centrale dei rischi privata.

Questi, in breve, i fatti oggetto del procedimento.

Con nota del 20 luglio 2009 la ricorrente - cointestataria di un rapporto di conto corrente e di un mutuo ipotecario - chiedeva, tramite il proprio avvocato, la cancellazione dal registro tenuto dalla CRIF S.p.A. del proprio nominativo (e di quello del cointestatario) considerato che l'iscrizione, a suo dire, è avvenuta "*per mero errore*" ascrivibile "*ad un disguido telematico, occorso nella canalizzazione contabile di rate di mutuo*" tra l'intermediario resistente ed altra banca in occasione di un'operazione di rinegoziazione del mutuo medesimo.

Tale nota restava priva di riscontro da parte della banca, la quale aveva invece riscontrato, con comunicazione datata 16 giugno 2009, un'altra nota dell'interessata

(non presente, però, agli atti), dando effettivamente atto che nel corso del 2008 si era verificato *“un temporaneo disagio nella canalizzazione del pagamento del finanziamento [...] per effetto della rinegoziazione del tasso effettuata in data 14 marzo 2009”*, a seguito della quale era stato modificato il codice identificativo del mutuo fondiario sottoscritto dalla ricorrente. Il citato disagio informatico aveva determinato il mancato pagamento delle rate scadenti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2008. Il ripristino del flusso, proseguiva la banca, si era verificato il 25 luglio 2008 con conseguente saldo delle menzionate rate, maggiorate degli interessi di mora. La banca concludeva attestando che il mancato pagamento delle rate era imputabile esclusivamente ad un mero disagio telematico e non a negligenza della cliente.

In data 25 marzo 2010 la cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, ribadendo la richiesta di cancellazione già avanzata in sede di reclamo e sostenendo il permanere della segnalazione a proprio carico sulla CRIF S.p.A., *“con ovvio danno”*.

La banca ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in data 7 maggio 2010, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto le richieste in esso contenute risulterebbero documentalmente infondate ed immotivate, vista l'assenza di segnalazioni quali quelle lamentate dalla ricorrente.

Allega, inoltre, a supporto di quanto asserito, tre visure (due presso la CRIF ed una presso la Centrale dei Rischi), tutte risalenti al 5 maggio 2010, dalle quali risulta l'assenza di segnalazioni relative a insolvenze e/o mancati o tardivi pagamenti.

Conclude che, sul piano risarcitorio, nessun danno effettivo è stato documentato e che, in ogni caso, non risulta oggettivamente derivato dall'iniziale disagio informatico e dall'eventuale temporanea segnalazione nel registro informatico tenuto dalla CRIF S.p.A.

## **DIRITTO**

Per un corretto inquadramento della questione sottoposta all'esame del Collegio, giova ricordare come dalle evidenze documentali si evince che la segnalazione della ricorrente (e del cointestario del mutuo) nell'archivio CRIF è riferibile a tre rate con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2008.

Tale segnalazione, tuttavia, è dovuta - come riconosciuto dallo stesso intermediario - ad un disguido telematico, avvenuto in occasione della rinegoziazione del tasso di interesse nel marzo 2008.

Rileva, peraltro, il Collegio la mancanza di riscontri documentali idonei a dimostrare l'asserita persistenza della segnalazione medesima a carico della ricorrente. Al contrario, dalle visure allegare dall'intermediario, per il periodo e con riferimento al rapporto di mutuo ipotecario in contestazione, non emergono - come già si è detto - segnalazioni relative a crediti anomali.

Sebbene, poi, il Collegio ritenga di dover astrattamente ribadire l'orientamento secondo cui l'erroneità del dato rilasciato è in grado di radicare una responsabilità dell'intermediario per false o inesatte informazioni, con conseguente risarcibilità dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali (Collegio di Milano, decisione 146/2010), giudica assorbente, nel caso di specie, il rilievo che la ricorrente ha prospettato il danno in modo del tutto generico, né ha formalizzato alcuna richiesta risarcitoria anche con specifico riferimento all'avvenuta segnalazione nel lasso temporale aprile-giugno 2008.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI